



Comitato Esecutivo del Gruppo FSC-Italia: Regolamento Interno

Bozza 01 del 03.12.2008

Titolo 1

Disposizioni generali

Articolo 1 – Nomina e compiti

- (1) Il Comitato Esecutivo è uno dei tre organi del Gruppo FSC-Italia ed è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci.
- (2) Il Comitato Esecutivo è nominato e svolge i propri compiti secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dello Statuto¹ del Gruppo FSC-Italia (di qui in avanti semplicemente "Statuto") e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Interno.

Titolo 2

Composizione e organizzazione

Articolo 2 – Composizione

- (1) Il Comitato Esecutivo è composto di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci: 9 (nove) membri sono equamente ripartiti tra le tre Camere ambientale, economica e sociale; 1 membro appartiene alla Camera degli osservatori.

Articolo 3 – Eleggibilità

- (1) Possono essere eletti membri del Comitato Esecutivo solamente i soci del Gruppo FSC-Italia che siano in regola con il versamento della quota annuale al momento dell'elezione.
- (2) Ciascun socio che intenda candidarsi all'elezione a membro del Comitato Esecutivo è tenuto a comunicare all'Assemblea Generale dei Soci la propria associazione e/o partecipazione attiva in altra forma a iniziative volontarie locali, nazionali o internazionali di attestazione, verifica, certificazione operanti nel settore foresta-legno e diverse dal Forest Stewardship Council.
- (3) L'associazione e/o la partecipazione attiva in altra forma a iniziative volontarie locali, nazionali o internazionali di attestazione, verifica, certificazione operanti nel settore foresta-legno e diverse dal Forest Stewardship Council non costituisce elemento ostativo all'elezione, fatto salvo il caso in cui il socio ricopra una carica rappresentativa nell'ambito di tali iniziative. qualora tale carica dovesse essere assunta da un membro del Comitato Esecutivo a mandato in corso, questi deve darne preventiva comunicazione scritta al Segretario Generale.

¹ Il testo integrale degli artt. 14 e 15 dello Statuto del Gruppo FSC-Italia è riportato in Appendice 1.



L'assunzione di tale carica determina automaticamente la decadenza dal ruolo di membro del Comitato Esecutivo del Gruppo FSC-Italia.

Articolo 4 – Durata della carica e rieleggibilità

(1) I membri del Comitato Esecutivo hanno un mandato di 3 (tre) anni e possono essere rieletti per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, fatto salvo il caso in cui non vi siano altri candidati appartenenti alla medesima Camera. Una volta compiuti due mandati consecutivi quale membro del Comitato Esecutivo ciascun socio può ripresentare la propria candidatura solo dopo 3 (tre) anni dalla scadenza dell'ultimo mandato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del presente Regolamento Interno.

(2) Ogni membro del Comitato Esecutivo rimane in carica fino alla successiva elezione. Nel caso in cui un membro del Comitato Esecutivo dia le dimissioni prima della scadenza del mandato oppure nel caso di 5 (cinque) assenze ingiustificate nel corso dell'esercizio o di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive, il Comitato Esecutivo provvede alla cooptazione di un nuovo membro - che rappresenti la stessa Camera di quello decaduto o dimissionario. La cooptazione deve essere ratificata in occasione della prima Assemblea Generale dei Soci. La cooptazione è prevista anche nel caso di esclusione o recesso dallo *status* di socio ex art. 10 dello Statuto e per quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento Interno.

(3) In caso di cooptazione di un nuovo membro il Comitato Esecutivo può procedere alla nomina di un socio che abbia compiuto 2 (due) mandati consecutivi anche in assenza di un periodo di *vacatio* di almeno 3 anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Titolo 3

Compiti e poteri del Comitato Esecutivo

Articolo 5 – Compiti

(1) Il Comitato Esecutivo è l'organo che amministra l'Associazione, attua rigorosamente la decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci e controlla scrupolosamente il rispetto dello Statuto da parte dei soci.

(2) Il Comitato Esecutivo, all'atto del proprio insediamento, elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario propri, appartenenti ad una delle tre Camere aventi diritto al voto.

(3) I compiti e i poteri del Comitato Esecutivo sono descritti dall'art. 15 dello Statuto.



Titolo 4

Svolgimento dei lavori del Comitato Esecutivo

Articolo 6 – Convocazione

(1) Il Segretario Generale convoca le riunioni del Comitato Esecutivo mediante comunicazione scritta (via posta, fax, e-mail), allegandovi l'Ordine del Giorno proposto e il verbale relativo alla precedente riunione. Ogni membro del Comitato Esecutivo può richiedere la convocazione di una riunione mediante comunicazione scritta e fornendo adeguate motivazioni. La riunione del Comitato è valida se è stata effettuata correttamente la convocazione e se sono presenti almeno 3 (tre) membri, uno per ogni Camera avente diritto al voto.

(2) I membri del Comitato Esecutivo sono tenuti a dare conferma al Segretario Generale della propria partecipazione alle riunioni convocate o a dare comunicazione motivata dell'impossibilità a partecipare. Il Segretario Generale conserva copia di tali comunicazioni e, in particolare, tiene nota delle eventuali assenze non giustificate, ai fini di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento Interno.

Articolo 7 – Partecipazione al Comitato Esecutivo

(1) La partecipazione al Comitato Esecutivo è aperta, in qualità di osservatori, a tutti coloro che siano interessati a partecipare. Il Segretario Generale fa mettere a verbale nome, cognome e l'eventuale organizzazione di appartenenza di ciascun osservatore. Su proposta di un membro qualsiasi del Comitato Esecutivo, approvata a maggioranza semplice (50%+1 degli aventi diritto al voto), possono essere previste sedute e/o sessioni di seduta aperte esclusivamente ai membri del Comitato Esecutivo.

(2) Le organizzazioni socie del Gruppo FSC-Italia che siano elette in qualità di membri del Comitato Esecutivo partecipano ai lavori dello stesso nella persona di chi sia stato ufficialmente designato a rappresentarle all'atto della richiesta di associazione al Gruppo. Qualora tale persona fosse impossibilitata a intervenire può delegare un diverso rappresentante appartenente alla medesima organizzazione, dandone preventiva comunicazione al Segretario del Gruppo FSC-Italia.

(3) I soci che siano impossibilitati a partecipare possono conferire delega scritta a un altro membro del Comitato Esecutivo appartenente alla medesima Camera. Sono consentite al massimo 3 (tre) deleghe in capo a ciascun socio.

Articolo 8 – Riunioni telematiche

(1) All'atto della convocazione delle riunioni del Comitato Esecutivo il Segretario Generale può suggerire che le stesse siano tenute a mezzo di riunione telefonica. La riunione telefonica è ritenuta valida se è stata effettuata correttamente la convocazione e se vi prendono parte almeno 3 (tre) membri, uno per ogni Camera avente diritto al voto.



(2) Con riferimento ad aggiornamenti relativamente all'ordinaria attività del Gruppo FSC-Italia è possibile procedere a riunioni telematiche a mezzo di posta elettronica. Sono altresì ammesse votazioni a mezzo di posta elettronica nei seguenti casi:

- a. ratifica ammissione nuovi membri;
- b. approvazione di singole iniziative rientranti tra le attività contemplate nel programma annuale approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

In questi casi il Segretario Generale procede all'invio a tutti i membri del Comitato Esecutivo della documentazione rilevante e fissa un termine, non inferiore a 10 giorni lavorativi, per l'invio di risposte, commenti, indicazioni e/o richieste di approfondimenti. Trascorso tale termine provvede a trasmettere a tutti i membri del Comitato Esecutivo, sottoforma di verbale, gli esiti della consultazione.

Votazioni a mezzo posta elettronica possono essere proposte dal Segretario Generale e/o da ciascun membro del Comitato Esecutivo anche in casi diversi da quelli sopra elencati laddove, per ragioni di urgenza, non sia possibile organizzare un incontro. Ciascun socio ha la facoltà di opporsi, fornendo adeguate motivazioni, e di richiedere che si proceda a un incontro dei membri del Comitato Esecutivo o almeno a una conferenza telefonica.

Articolo 9 – Organizzazione delle riunioni

(1) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono aperte, coordinate e chiuse dal Segretario Generale o, in caso di assenza di quest'ultimo, da un'altra persona dallo stesso delegata. I membri presenti nominano, in apertura di riunione, un responsabile che si occupa di redigerne il verbale. Il Segretario Generale invia a tutti i membri del Comitato Esecutivo copia del verbale a mezzo posta elettronica o, se specificamente richiesto, a mezzo fax o posta ordinaria.

(2) In apertura di riunione il Segretario Generale fa approvare dai membri presenti l'Ordine del Giorno inviato in sede di convocazione. L'Ordine del Giorno è approvato secondo le modalità descritte dall'art. 10 comma 1 del presente Regolamento. Qualsiasi membro del Comitato Esecutivo ha la facoltà di suggerire modifiche e/o integrazioni, da approvarsi a maggioranza semplice (50%+1 degli aventi diritto al voto).

(3) A conclusione di ciascuna riunione, dopo averle concordate con i membri del Comitato Esecutivo presenti, il Segretario Generale comunica la data indicativa e la sede nelle quali debba tenersi la successiva riunione. La sede e la data sono stabilite tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze e provenienze geografiche dei diversi membri, così da minimizzare gli oneri derivanti dalla partecipazione agli incontri e garantire un'equa distribuzione degli stessi.



Articolo 10 – Modalità di decisione e potere di voto

(1) Il Comitato Esecutivo delibera risoluzioni/decisioni/provvedimenti a maggioranza semplice (50%+1 degli aventi diritto al voto).

(2) Il potere di voto, pari a 3 voti per ognuna delle tre Camere con diritto di voto, è distribuito all'inizio di ogni votazione dal Segretario Generale tra i membri del Comitato in modo da garantire sempre l'equilibrio delle tre Camere con diritto di voto. Il membro della Camera osservatori **non ha diritto di voto**: la sua partecipazione è a fini propositivi e di coinvolgimento attivo nelle attività dell'associazione.

Titolo 5

Modifiche al Regolamento Interno

Articolo 11 – Modifiche al Regolamento Interno

(1) Il Comitato Esecutivo può apportare modifiche al presente Regolamento Interno purché approvate a maggioranza semplice (50%+1 degli aventi diritto al voto).



Appendice 1

Estratto dello Statuto del Gruppo Forest Stewardship Council - Italia

(...)

Articolo 14 - Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo è composto di **10 (dieci)** persone, di cui almeno 5 (cinque) sono membri del Forest Stewardship Council (FSC) internazionale o hanno inoltrato domanda per diventare membri del FSC internazionale. **9 (nove)** membri del Comitato Esecutivo sono equamente ripartiti tra le tre Camere **ambientale, economica e sociale; 1 membro appartiene alla Camera osservatori**. Il potere di voto, pari a 3 voti per **ognuna delle tre Camere con diritto di voto**, è distribuito all'inizio di ogni votazione tra i membri del Comitato in modo da garantire sempre l'equilibrio delle tre Camere **con diritto di voto**. **Il membro della Camera osservatori non ha diritto di voto: la sua partecipazione è a fini propositivi e di coinvolgimento attivo nelle attività dell'associazione.**

(2) Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea Generale.

(3) Il Comitato Esecutivo elegge un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario propri, appartenenti ad una delle tre Camere aventi diritto al voto. Solo coloro che sono membri individuali dell'FSC internazionale, che sono rappresentanti autorizzati di un'Organizzazione membro dell'FSC internazionale o che hanno inoltrato domanda per diventare membri del FSC possono ricoprire queste cariche.

(4) I membri del Comitato Esecutivo hanno un mandato di 3 (tre) anni e possono essere rieletti per altri 3 (tre) anni. Ogni membro del Comitato Esecutivo rimane in carica fino alla successiva elezione. Nel caso in cui un membro del Comitato Esecutivo dia le dimissioni prima della scadenza del mandato oppure nel caso di cinque assenze ingiustificate nel corso dell'esercizio o di tre assenze ingiustificate consecutive, il Comitato Esecutivo provvede alla cooptazione di un nuovo membro - che rappresenti la stessa Camera di quello decaduto o dimissionario. La cooptazione deve essere ratificata alla prima Assemblea Generale.

(5) Il Segretario Generale convoca le riunioni del Comitato Esecutivo mediante comunicazione scritta (via posta, fax, e-mail), allegandovi l'Ordine del Giorno proposto. Ogni membro del Comitato Esecutivo può richiedere la convocazione di una riunione mediante comunicazione scritta e fornendo adeguate motivazioni. La riunione del Comitato è valida se è stata effettuata correttamente la convocazione e se sono presenti almeno 3 (tre) membri (uno per ogni Camera **avente diritto al voto**).

(6) Il Comitato Esecutivo delibera risoluzioni/decisioni/provvedimenti a maggioranza semplice (50%+1 degli aventi diritto al voto).

(7) Il Comitato Esecutivo può nominare un responsabile della rendicontazione economico-finanziaria, scelto tra i membri del Comitato stesso.

(8) Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di conferire incarichi professionali anche a soci per l'espletamento di particolari compiti.

(9) I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo sono registrati per iscritto. Tali verbali sono pubblici e disponibili su richiesta per tutti i soci dell'Associazione.



Articolo 15 - Poteri del Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo è l'organo che amministra l'Associazione, attua rigorosamente la decisioni delle Assemblee dei soci e controlla scrupolosamente il rispetto dello Statuto da parte dei soci.

(2) Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Comitato esecutivo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale economico-finanziario;
- c) redigere il rapporto annuale relativo all'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione; tra questi, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto siano riservate all'Assemblea generale;
- g) delegare parte dei propri poteri a propri membri, nonché conferire speciale procura al Segretario generale o a terzi autorizzati per singoli atti o categorie di atti;
- h) redigere un regolamento generale per quanto non previsto nel presente Statuto.

(3) Il Comitato Esecutivo è autorizzato ad organizzare controlli presso i soci per verificare il corretto utilizzo del marchio FSC.